

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE PUGLIA



COMUNICATO STAMPA

c.a. redazione sportiva



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI

TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lnd.it - www.lndpuglia.it

Stagione Sportiva 2018/2019

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Angelo Maria Romano, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Pasquale Cariello (Delegato del CRA Puglia), nella seduta del 16/10/2018, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 14/10/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 CORATO CALCIO 1946 A.S.D.

Propri tifosi accendevano un fumogeno sugli spalti senza conseguenze (1^ RECIDIVA)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/10/2018

DECEGLIE VITO (FORTIS ALTAMURA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

DIOMANDE ISMAEL (BARLETTA 1922)
NACCI MATTEO (OTRANTO)

CESAREO GIUSEPPE (MOLFETTA SPORTIVA 1917 B.)

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 30/ 9/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 30/ 9/2018 TRULLI E GROTTI - RINASCITA RUTIGLIANESE

Il Giudice Sportivo; letti gli atti ufficiali;

rilevato che con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo - ritualmente notificato alla controparte - l'A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE eccepiva la posizione irregolare del tesserato DE GIORGIO NICOLO' (9/9/1998) e chiedeva l'applicazione della perdita della gara con il risultato di 0 - 3 a carico dell'A.S.D. TRULLI E GROTTI.

Rilevava che il tesserato DE GIORGIO NICOLO' era stato squalificato per una gara per recidività in ammonizioni (5^a ammonizione) in occasione dell'ultima partita del campionato di Promozione 17/18 (vedi pag. 23 del C.U. N. 83 del 26/04/2018 del C.R. Puglia).

Rimarcava altresì che il DE GIORGIO era stato schierato in occasione della gara contro il GINOSA del 9/09/2018, nella gara contro la NUOVA SPINAZZOLA del 16/9/2018 e nella gara contro la VIGOR MOLES del 23/9/2018.

Tali affermazioni hanno trovato pieno riscontro documentale, per cui il DE GIORGIO NICOLO' non ha mai scontato la squalifica comminata con il C.U. N. 83 del 26/4/2018.

Pertanto

DELIBERA

- 1) di accogliere il reclamo proposto dall'A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE e, per l'effetto, di comminare all'A.S.D. TRULLI E GROTTI la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento del gravame.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

TRULLI E GROTTI

Vedi delibera.

GARE DEL 7/10/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 7/10/2018 ATLETICO RACALE - UGGIANO CALCIO

Il Giudice Sportivo;

letti gli atti ufficiali;

rilevato che con preannuncio a mezzo fax seguito da tempestivo reclamo - ritualmente notificato alla controparte - l'A.S.D. UGGIANO CALCIO chiedeva di disporre la ripetizione della gara, a causa di un errore tecnico presuntivamente commesso dall'Arbitro.

Rilevava che, mentre un tesserato dell'UGGIANO era infortunato a terra, l'Arbitro avrebbe comandato la ripresa del gioco - nonostante molti giocatori fossero intorno all'infortunato per sincerarsi delle sue condizioni. Il portiere della squadra avversaria avrebbe passato la palla ad un suo attaccante - che avrebbe realizzato il gol del 2 - 0 con soli sette giocatori sul terreno di gioco.

L'Arbitro avrebbe prima convalidato tale gol e poi l'avrebbe annullato per le vivaci contestazioni dei tesserati dell'UGGIANO: tale errore avrebbe comunque condizionato l'esito della gara.

Dal supplemento di rapporto arbitrale si evince di contro che l'Arbitro ha emesso un fischio per invitare tutti i tesserati a rischierarsi sul terreno di gioco, per poter, ad un suo successivo fischio, riprendere il gioco.

Alle sue spalle il portiere dell'ATLETICO RACALE ha erroneamente ripreso il gioco ed ha lanciato il pallone verso il suo attaccante che provvedeva a segnare la seconda rete per la squadra di casa.

A questo punto seguiva una violenta reazione del portiere dell'A.S.D.

UGGIANO CALCIO e l'Arbitro provvedeva dapprima ad espellere il medesimo e successivamente a spiegare ai due capitani che il gioco non era mai ripreso.

Pertanto non convalidava la rete e faceva riprendere il gioco con un calcio di rinvio a favore dell'ATLETICO RACALE.

Pertanto

DELIBERA

1) di rigettare il reclamo proposto dall'A.S.D. UGGIANO CALCIO e, per l'effetto, di confermare il risultato conseguito sul campo di 1 - 0 in favore dell'ATLETICO RACALE;

2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'A.S.D. UGGIANO CALCIO.

GARE DEL 14/10/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 500,00 UGGIANO CALCIO

Per tutta la durata del secondo tempo propri tifosi colpivano ripetutamente con sputi un assistente dell'Arbitro. A fine gara soggetti non identificati colpivano ripetutamente per diversi minuti con calci e pugni la porta dello spogliatoio occupato dalla terna arbitrale.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 4/2019

MERICO MASSIMO (UGGIANO CALCIO)

Dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, proferiva frasi ingiuriose e minacciose all'indirizzo dei componenti la terna arbitrale. Veniva allontanato solo grazie all'intervento dei Carabinieri. A fine gara reiterava tale contegno unitamente al custode dell'impianto e colpiva con un violento calcio la porta dello spogliatoio occupato dalla terna arbitrale. Poi si avvicinava con fare minaccioso ai componenti della suddetta terna ma non riusciva a venire a contatto con i medesimi per il pronto intervento di un Carabiniere. Tuttavia stratonava con forza la divisa dell'assistente n. 2. Indi si poneva a pochi centimetri dal viso dell'Arbitro, rivolgendo insulti e minacce nei suoi confronti. Allorquando i componenti della terna uscivano dagli spogliatoi scortati dai Carabinieri, il MERICO continuava ad indirizzare minacce ed insulti verso i soggetti citati.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/11/2018

ANCORA STEFANO (TAURISANO 1939)

TORNESELLO ALBERTO (TAURISANO 1939)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 18/11/2018

GOVINHO FRANCISCO (UGGIANO CALCIO)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

ZACCHEO FRANCESCO (BITETTO)
GENTILE ROCCO (RINASCITA RUTIGLIANESE)

DE VITO FRANCESCO FABIO (NORBA CONVERSANO)

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 14/10/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 14/10/2018 ATLETICO VEGLIE - VIRTUS MATINO

Il Giudice Sportivo esaminati gli atti ufficiali; rilevato che l'arbitro, alla presenza dei capitani di entrambe le squadre, constatava che il campo di gioco era impraticabile a causa della pioggia e che, pertanto, non dava inizio alla gara

D E M A N D A

al CRP l'adozione dei provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero della gara.

GARA DEL 14/10/2018 LEONESSA ERCHIE - VIRTUS LOCOROTONDO 1948

Il G.S. esaminati gli atti ufficiali, rilevato che l'arbitro alla presenza dei capitani di entrambe le squadre al 23° minuto del 1° tempo constatava che il campo era impraticabile a causa della pioggia e che pertanto sospendeva definitivamente la gara

D E M A N D A

al C.R.P. per quanto di sua competenza in ordine alla ripetizione dell'incontro.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 LATIANO

Propri sostenitori accendevano n. 2 fumogeni sugli spalti, senza conseguenze.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 1/11/2018

IMPERATO GENNARO VALENTI (FOOTBALL ACQUAVIVA)

GECALANU MARIAN RAZVAN (VIRTUS ANDRIA)

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 25/10/2018

MOSCOGIURI GIUESPPE (DON BOSCO MANDURIA)

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/10/2018

BIRARDI DOMENICO (REAL SANNICANDRO)

TONDI SALVATORE CRIST (VEGLIE)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

FRESA VITO	(ATLETICO ACQUAVIVA)	ZOLLINO LORENZO	(CALCIO SOLETO)
LEPERA MATTIA	(CEDAS AVIO BRINDISI)	CAUSIO ANDREA	(COPERTINO CALCIO)
TARRICONE MATTEO	(GIOV.CALCIO CERIGNOLA SRL)	SACCO GABRIELE	(LEVERANO CALCIO)
ERRICO SIMONE	(MEMORY CAMPI)	DIEME BABACAR	(REAL SANNICANDRO)
MONTAGNA PIETRO GIOVANNI	(SANARICA)	BAYO SQUAREBA	(VEGLIE)
VADACCA LUCA	(VEGLIE)	LONGO EMMANUEL	(VIRTUS LECCE)

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 7/10/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 7/10/2018 SAN GIORGIO CALCIO 2017 - CIVITAS CONVERSANO 24

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato

- che con reclamo tempestivamente preannunciato e notificato a controparte, la USD Civitas Conversano 1924 chiedeva l'applicazione dell'art. 17 CGS per aver la società ASD San Giorgio Calcio 2017 schierato in campo, nella gara del 07.10.2018. i calciatori DI ANNA DANIELE (23.11.1981), SPERTI ALESSIO (20.10.2000), PUPINO SERGIO (20.09.1990), MASELLA COSIMO (12.12.1992), BARDOSCIA ANDREA (01.03.1993), PIGNATALE DANIELE (20.07.1982) che non risultavano regolarmente tesserati;
- che da accertamenti effettuati presso il competente Ufficio, è emerso che il calciatori DI ANNA DANIELE (23.11.1981), SPERTI ALESSIO (20.10.2000), PUPINO SERGIO (20.09.1990), MASELLA COSIMO (12.12.1992), BARDOSCIA ANDREA (01.03.1993), PIGNATALE DANIELE (20.07.1982), non risultano essere tesserati alla data 07.10.2018 per l' ASD San Giorgio Calcio 2017.
- tutto ciò rilevato,

DELIBERA

- di accogliere il reclamo proposto dalla società USD Civitas Conversano 1924;
- di comminare alla ASD San Giorgio Calcio 2017 la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della società USD Civitas Conversano 1924;
- di non addebitare la tassa reclamo, stante l'accoglimento del ricorso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

SAN GIORGIO CALCIO 2017
Vedi delibera.

GARE DEL 14/10/2018

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

GARA DEL 14/10/2018 TRIGGIANO - SAN GIOVANNI ROTONDO

Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la società A.C.D. San Giovanni Rotondo non si presentava sul terreno di gioco nei tempi regolamentari e che, pertanto, l'arbitro non dava inizio alla gara;
visti ed applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 Codice di Giustizia Sportiva;

DELIBERA

di comminare alla società A.C.D. San Giovanni Rotondo:

1. la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 3 - 0 in favore della società F.C.D. Triggiano;
2. l'ammenda di EURO 100.00 quale indennizzo per mancato incasso
3. la punizione sportiva della penalizzazione di 1 punto in classifica;
4. l'ammenda di EURO 100.00 per prima rinuncia;

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

SAN GIOVANNI ROTONDO

vedi delibera

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

SAN GIOVANNI ROTONDO - 1

vedi delibera.

AMMENDA

Euro 100,00 SAN GIOVANNI ROTONDO

vedi delibera.

Euro 100,00 SAN GIOVANNI ROTONDO

vedi delibera.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 25/10/2018

EPIFANI ANTONIO

(ATLETICO AZZURRI S.RITA)

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

MASTRIA MATTEO

(ALESSANO)

STANO VITO FRANCESCO (FOOTBALL CLUB SANTERAMO)

LAMANNA COSIMO

(VIRTUS CASTELLANA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E

FIorenza Vincenzo (SPARTAK RUFFANO)

A fine gara.

COPPA ITALIA PROMOZIONE

GARE DEL 11/10/2018

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

Euro 200,00 OSTUNI 1945

Propri tifosi facevano esplodere un petardo sugli spalti senza conseguenze.

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 18/11/2018

INNOCENTE MICHELE (BRILLA CAMPI)

A fine gara.

VINELLA RICCARDO (BRILLA CAMPI)

A fine gara.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

GENCHI VITO (TRULLI E GROTTI)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

PENSA MICHELE (AUDACE BARLETTA)

PENDINELLI DANILO (BRILLA CAMPI)

ROTUNNO ALBERTO (NUOVA SPINAZZOLA)

GENNARI PIETRO ROBERTO (BRILLA CAMPI)

DALENO GIULIO (NUOVA SPINAZZOLA)

LOFANO VINCENZO (RINASCITA RUTIGLIANESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (II INFR)

PORTALURI MATTIA (A. TOMA MAGLIE)

CAMARA BUBACARR (GINOSA)

VERGARI LUIGI (LORENZO MARIANO)

NARRACCI GIORDANO (OSTUNI 1945)

CISSE ALADJI (TALSANO)

MARTINA MICHAEL (UGGIANO CALCIO)

TROTTA GIANLUIGI (A. TOMA MAGLIE)

ANTONICELLI GIUSEPPE (LIZZANO 1996)

CAMISA GABRIELE (OSTUNI 1945)

CESAREO ANDREA (SPORTING APRICENA)

ZILLI LUIGI (TAURISANO 1939)

AZZARITI PASQUALE (VIGOR MOLES)

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo LO VECCHIO MUSTI con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO e del Rag. Giacomo LATTANZI, e dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante AIA), nella riunione del 15 Ottobre 2018, ha adottato i seguenti provvedimenti:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARA: A.S.D. SPORT LUCERA - A.S.D. NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949 del 23/9/2018

(Reclamo della A.S.D. NUOVA DAUNIA FOGGIA 1949 in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per il risultato della gara di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 29 in data 4/10/2018 del Comitato Regionale Puglia).

Esaminati gli atti ufficiali;

letto il reclamo innanzi citato;

udito il rappresentante della ricorrente;

effettuati i necessari accertamenti;

Ritiene la Corte che il reclamo proposto dalla Nuova Daunia non possa trovare accoglimento perché inammissibile.

Sostiene infatti la reclamante che ".....il Giudice di prima istanza ha erroneamente riscontrato l'oggetto della domanda attrice. Difatti, la questione sottoposta al vaglio dell'organo di giustizia sportiva non versava sull'avvenuto o meno tesseramento del calciatore Taoili Khalid, circostanza che la Asd Nuova Daunia non ha mai messo in discussione, ma si incentrava sulla regolarità di tale tesseramento....."(più esattamente sulla invalidità del permesso di soggiorno del su citato calciatore extracomunitario, ex art.40 quater delle NOIF).

Ma se è questo il " thema decidendum" dell'impugnativa sottoposta all'esame di questa Corte, ne deriva la inammissibilità del ricorso, attesa la competenza esclusiva del Tribunale federale -sez. tesseramenti - (ai sensi dell'art.30 n.15 e segg. CGS) in tema di controversie riguardanti il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo dei calciatori.

E' infatti questa la motivazione che, anche in prime cure, andava data, in aggiunta -ove ritenuto necessario - a quella adottata dal primo Giudice, allorché ha limitato e fondato le sue indagini sull'avvenuto tesseramento del calciatore innanzi citato, in epoca precedente(21.9.2018) rispetto alla data della disputa della gara del 23.9.2018 in epigrafe citata, sulla base di quanto riferitogli dall'ufficio tesseramenti presso il Comitato Regionale Puglia (oggetto di contestazione da parte della reclamante ASD Nuova Daunia).

Va pertanto integrata, nei termini su riferiti, la decisione del primo Giudice che va tuttavia confermata nella parte in cui è stata ritenuta regolare la posizione del calciatore Tadili Khalid sulla base della documentazione acquisita nei modi e termini innanzi evidenziati.

Accertamento questo che la società reclamante dichiara di non aver chiesto con il reclamo proposto al primo Giudice, avendolo circoscritto alla sola illiceità della procedura di tesseramento di competenza esclusiva - però - del Tribunale federale sez. tesseramenti e non anche di competenza del Giudice Sportivo a cui è inibito mettere in discussione la validità, la legittimità e la decorrenza di qualsivoglia tesseramento di calciatore, disposto da organi espressamente delegati istituzionalmente a tale compito dalle Carte Federali; tant'è che l'eventuale procedimento, finalizzato all'accertamento di eventuali violazioni, può essere instaurato direttamente dalla parte

interessata su ricorso ex art.30 n.18 lett. a); ricorso che bene avrebbe fatto la reclamante a proporre in termini (sulla base della ritenuta illiceità di tesseramento innanzi richiamata), chiedendo – semmai - al Giudice Sportivo di primo grado, di sospendere eventuali suoi provvedimenti relativi alla validità della gara, sino all'esito del giudizio(se già promosso e pendente dinanzi al Tribunale Federale - sez. tesseramenti -

P.Q.M

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla ASD Nuova Daunia e dispone l'addebito della tassa reclamo, sul conto della società reclamante.